



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca e acquacoltura

## **AVVISO**

**SOSTEGNO ALLE IMPRESE DELLA PESCA E DELL'AQUACOLTURA PER FAR FRONTE  
ALLA CRISI DETERMINATA DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (Delibera della  
Giunta regionale n. 50/38 del 08.10.2020)**

**Istituzione di un aiuto *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 “Sostegno alle  
imprese della pesca e dell’acquacoltura per far fronte alla crisi determinata  
dall’emergenza sanitaria covid-19”.**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio pesca e acquacoltura

## **1. OGGETTO DELL'AVVISO**

Con il presente avviso viene avviato il regime di aiuti de minimis istituito ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2014, n. L 190), al fine di fornire sostegno alle imprese della pesca e dell'acquacoltura per far fronte alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria COVID-19, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 50/38 del 08.10.2020.

## **2. DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria del presente aiuto è pari a euro 6.000.000,00, che potrà essere incrementata con altre risorse regionali, nazionali e europee che si renderanno eventualmente disponibili.

## **3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'Art. 5 della L. 241/90 è Giorgio Pisanu.

## **4. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Possono accedere all'aiuto le imprese attive dei settori della pesca e dell'acquacoltura (imprese di produzione primaria), che hanno sede operativa nella Regione Sardegna, che nel corso dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 erano attive e a causa della crisi economica da questa determinata, hanno subito una perdita di fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 e che rispettano le seguenti condizioni di ammissibilità:

- non aver ricevuto altri aiuti «de minimis» ad un livello superiore al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e al limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 717/2014 (30.000 euro nel corso del triennio precedente la presentazione della domanda);
- rispetto delle norme della politica comune della pesca (PCP);
- non aver commesso una o più infrazioni o uno o più reati di cui all'articolo 10 regolamento (UE) n. 508/2014, paragrafo 1, di detto regolamento o una frode di cui all'articolo 10, paragrafo 3, dello stesso;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca e acquacoltura

- ai sensi dell'Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta regionale n. 8/42 del 19 febbraio 2019 non sono ammissibili soggetti, persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, nei confronti dei quali l'Amministrazione regionale abbia maturato a qualsiasi titolo crediti dichiarati inesigibili negli ultimi dieci anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezione fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. L'esclusione si applica anche con riferimento ai relativi rappresentanti legali, amministratori e garanti, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.

L'accesso ai suddetti benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione dell'atto di concessione del beneficio medesimo;

- il sostegno non è concesso se viene accertato che i soggetti beneficiari sono destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali.
- non sussistono nei confronti dell'impresa cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni.
- l'impresa richiedente è in regola con l'approvazione ed il deposito dell'ultimo bilancio approvato secondo la normativa vigente, e di aver calcolato, la sovvenzione massima erogabile in base alla quota parte di valore della produzione emergente dall'ultimo bilancio medesimo, in alternativa per i casi in cui non sia prevista la predisposizione e/o la pubblicazione di un bilancio d'esercizio, la percentuale di Aiuto richiesto è calcolata sulla base del volume di affari ai fini IVA, relativo alle specifiche attività economiche per lo stesso periodo di tempo.

#### **Il Rappresentante Legale e/o Procuratore del Soggetto Proponente:**

- non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale del Legale Rappresentante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca e acquacoltura

- non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 D.lgs.n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
- non deve essere stato destinatario di una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita.

Qualora la Dichiarazione fosse resa dal Procuratore, i medesimi requisiti devono essere posseduti anche dal Legale Rappresentante dell'impresa.

## **5. SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI E PRIORITÀ TERRITORIALI O PROGRAMMATICHE**

Settore interessato dal presente aiuto è quello della pesca e dell'acquacoltura (produzione primaria).

La misura si applica all'intero territorio regionale.

## **6. FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO**

L'aiuto è concesso in forma di sovvenzione alle imprese attive dei settori della pesca e dell'acquacoltura (imprese di produzione primaria) nella misura del 70% dei 3/12 del fatturato relativo all'anno 2019 (prendere in considerazione il volume d'affari indicato al rigo VE50 della dichiarazione IVA 2020).

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31/12/2019, ma non oltre il 30/04/2020, è concesso un aiuto una tantum pari ad 1.000,00 euro.

## **7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Le domande di sostegno dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna SIPES (Sistema Informativo per la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno), accessibile all'indirizzo <https://bandi.regione.sardegna.it/sipes>.

Sarà possibile compilare e presentare online la domanda a partire dalle **ore 12:00 del 7 gennaio 2021, ed entro le ore 12:00 del 30/6/2021.**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca e acquacoltura

E' tuttavia possibile procurarsi le credenziali di accesso al sistema e procedere alla creazione del proprio profilo sul sistema SIPES già a partire dalla data di pubblicazione del presente bando seguendo le istruzioni riportate nella Guida alla compilazione della domanda.

Le domande di sostegno presentate oltre i termini non vengono accettate dal sistema.

Nella domanda i candidati devono indicare il proprio indirizzo, con specificazione dei recapiti telefonici e i propri indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata, oppure quelli del delegato, tale indicazione è fondamentale per ritenere la domanda completa.

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE INMODO DIFFORME A QUANTO SOPRA INDICATO

#### **8. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

Il beneficiario del sostegno è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- rispettare le norme della politica comune della pesca (PCP);
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'eventuale controllo a campione;
- effettuare tutte le comunicazioni con le Amministrazioni coinvolte nel procedimento esclusivamente via PEC;
- comunicare tempestivamente al Servizio pesca e acquacoltura qualunque variazione riguardante i dati indicati nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Dette variazioni possono essere relative sia ai dati generali sia ai requisiti di ammissibilità delle domande.

#### **9. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO**

Solo le domande complete di tutti i dati, correttamente sottoscritte e presentate entro i termini e le modalità indicate sono accettate dal sistema SIPES e possono essere istruite.

Al momento dell'invio della domanda, il sistema rilascia una ricevuta che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. 241/1990.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca e acquacoltura

L'istruttoria è avviata a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno presso il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

Su tutte le domande ricevibili il Servizio pesca e acquacoltura provvede ad effettuare le verifiche necessarie per evitare il cumulo degli aiuti percepiti dall'impresa.

La verifica degli ulteriori requisiti di ammissibilità è effettuata dal Servizio pesca e acquacoltura sulla base delle autodichiarazioni presentate al momento della richiesta di sostegno.

Sulle autodichiarazioni il Servizio effettua un controllo a campione secondo le previsioni normative. Se ritenuto opportuno, a suo insindacabile giudizio, il Servizio può incrementare la percentuale delle pratiche estratte per il controllo a campione.

Ai fini del controllo amministrativo il Servizio può richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990, documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erranee od incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria.

Nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, rese nell'ambito di autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il Servizio procede all'archiviazione della richiesta (con relativa comunicazione di esclusione all'impresa richiedente) e all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale.

Se viene accertato che l'impresa ha presentato una falsa dichiarazione, la stessa viene esclusa per un periodo di 5 anni dall'accesso a finanziamenti concessi per il tramite dell'Amministrazione regionale. Inoltre, il Servizio pesca e acquacoltura procede alla denuncia dei soggetti all'Autorità giudiziaria competente per falsa attestazione e dichiarazioni mendaci (ex articolo 495 del Codice penale).

La non sussistenza anche di un solo criterio di ammissibilità comporta l'esclusione della domanda dalle successive fasi del procedimento.

I termini per la chiusura del procedimento sono stabiliti in 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990. Tali termini decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi del par. 6 dell'art. 2 della L. n. 241/1990 e possono essere sospesi per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca e acquacoltura

L'interessato riceve la comunicazione dell'esito della procedura (positivo o negativo) esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato nella domanda di sostegno.

Il Servizio pesca e acquacoltura trasmette all'Agenzia Argea, con regolare periodicità, la richiesta di liquidazione del sostegno a favore delle imprese sulla base dell'istruttoria condotta secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

L'Agenzia Argea provvede alle verifiche volte alla liquidazione del sostegno a favore delle imprese sulla base della richiesta presentata dal Servizio pesca e acquacoltura.

In particolare l'Agenzia provvede alla verifica della regolarità contributiva (DURC) e alla verifica inadempimenti Equitalia.

Argea eroga il sostegno all'impresa soltanto dopo aver accertato, tramite verifica nei registri aiuti di Stato, che essi non facciano superare l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e al limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 717/2014 (30.000 euro nel corso del triennio precedente la presentazione della domanda). Nel caso l'impresa sia stata beneficiaria di altri aiuti de minimis, Argea eroga esclusivamente la differenza tra il contributo già ricevuto e il massimale previsto.

Completati gli accertamenti di cui sopra, se questi hanno dato esito positivo, Argea emana la determinazione di concessione e liquidazione del sostegno e registra l'aiuto nel registro aiuti presente all'interno del SIPA. Argea provvede a inviare copia dell'atto all'impresa richiedente esclusivamente via PEC.

Le risorse finanziarie disponibili sono assegnate sino a concorrenza con l'ammontare di cui al paragrafo 2, con possibilità di concedere all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale.

Il provvedimento di concessione riporta le seguenti informazioni:

- natura dell'aiuto;
- specifico riferimento al fatto che il sostegno è concesso nell'ambito di un regime di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 e alla Delibera della Giunta regionale n. 50/38 del 08.10.2020);
- premesse normative;
- riferimento al presente avviso pubblico;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca e acquacoltura

- riferimenti dei vari atti procedimentali (istruttoria);
- importo del sostegno.

Il sostegno è erogato ai beneficiari dall'Agenzia Argea in un'unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Se gli accertamenti previsti hanno dato esito negativo, Argea - Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP ne dà comunicazione via PEC al richiedente e al Servizio pesca e acquacoltura.

I dati riguardanti gli aiuti concessi a norma delle presenti direttive sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'ultimo aiuto.

TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SONO INVIATE TRAMITE PEC. NELL'OGGETTO DELLA PEC DEVE ESSERE INDICATA LA DICITURA "DE MINIMIS PESCA". NON SONO ACCETTATE COMUNICAZIONI NON TRASMESSE VIA PEC.

## **10. PUBBLICITÀ**

Argea - Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP procede alla stesura dell'elenco di tutte le imprese che hanno percepito l'aiuto.

L'elenco viene pubblicato sul B.U.R.A.S e sul sito web istituzionale [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

Nell'elenco vengono riportati i seguenti dati:

- natura dell'aiuto;
- specifico riferimento al fatto che il sostegno è concesso nell'ambito di un regime di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 e alla Delibera della Giunta regionale n. 50/38 del 08.10.2020);
- denominazione dell'impresa beneficiaria;
- P.IVA/codice fiscale;
- importo percepito.

## **11. CHIUSURA DELL'AVVISO**

Una volta esaurite le risorse disponibili, Argea - Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP ne dà tempestivamente comunicazione al Servizio pesca e acquacoltura il quale





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio pesca e acquacoltura

provvede a emanare e pubblicare un avviso con il quale viene bloccata la presentazione di ulteriori richieste di sostegno.

## **12. REVOCA DEL SOSTEGNO**

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o qualora Argea - Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP accerti che l'impresa beneficiaria ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione. Argea procede al recupero degli importi eventualmente già versati.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.

Decorso inutilmente tale termine viene dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Sono fatte salve tutte le altre iniziative di rivalsa a termini di legge. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

## **13. RECESSO PER RINUNCIA**

Per recesso per rinuncia s'intende la rinuncia volontaria al sostegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario via posta elettronica certificata (PEC) al Servizio pesca e acquacoltura ([agricoltura@pec.regione.sardegna.it](mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it)).

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto e il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

## **14. DECADENZA DAL SOSTEGNO**

Nella fase successiva all'ammissione di una domanda al sostegno può essere dichiarata la decadenza, parziale o totale, dal sostegno.

La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione di rinuncia del beneficiario o per iniziativa del Servizio pesca e acquacoltura o di Argea.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca e acquacoltura

La valutazione delle condizioni di decadenza è in capo al Servizio pesca e acquacoltura o ad Argea che esprimono le relative motivazioni.

### **15. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DAL RICHIEDENTE (DELEGHE)**

La delega è lo strumento formale attraverso il quale, mantenendo inalterata la titolarità della competenza, viene trasferito l'esercizio dei relativi poteri ad un soggetto terzo.

I presupposti di legittimità della delega dei poteri sono i seguenti:

- atto di conferimento in forma scritta da parte del soggetto delegante;
- sussistenza di una specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).

Il documento di delega deve contenere i seguenti elementi:

- dati anagrafici del delegante, nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- dati anagrafici del delegato, nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
- oggetto della delega, l'operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante.

Alla delega, una volta compilata e firmata, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità valido del delegante. Inoltre, il delegato dovrà fornire un proprio documento di identità quando esegue l'operazione specificata dalla delega, in modo da permetterne l'identificazione.

Tutti i dati personali e sensibili contenuti nella delega sono trattati ai sensi della vigente normativa che disciplina la tutela della privacy.

### **16. CUMULO DEGLI AIUTI PUBBLICI**

L'aiuto può essere cumulato con altro aiuti de minimis concessi per finalità diverse fino al raggiungimento del massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e al limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 717/2014 (30.000 euro nel corso del triennio precedente la presentazione della domanda).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca e acquacoltura

## **17. ALTRE MISURE DI AIUTO IN PREVISIONE**

Qualora le risorse disponibili non fossero disponibili per tutti gli interventi ammissibili a sostegno pervenute prima della chiusura del presente avviso, l'Amministrazione si riserva di prevedere integrazioni della dotazione finanziaria complessiva relativa all'avviso, a valere su eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili. Le istanze ammissibili potranno essere finanziate secondo l'ordine di presentazione della domanda.

Qualora le norme di attuazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) lo consentissero, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rendicontare sul Fondo le somme spese nell'ambito del presente aiuto e di adeguare il procedimento alle regole dello stesso fondo.

## **18. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

La Regione Sardegna è titolare del trattamento dei dati personali dei Beneficiari ai sensi dell'articolo 24 del GDPR in riferimento alle attività previste dal presente Avviso, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e/o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi comprese le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca e acquacoltura

Modalità di esercizio dei diritti. Il Titolare ha delegato l'esercizio dei diritti dell'interessato ai Direttori generali, pertanto è possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dell'Agricoltura, Servizio pesca e acquacoltura – Via Pessagno 4 09126, - 09123 Cagliari;

una PEC all'indirizzo: [agricoltura@pec.regione.sardegna.it](mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it)

### **19. GESTIONE DEI RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

1. ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'ente competente sull'istruttoria, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto.
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:
  - a) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
  - b) entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio diniego;
3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Argea o al Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, a seconda dell'Amministrazione che ha emanato l'atto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio pesca e acquacoltura

- risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'Amministrazione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;
- ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

## **20. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o annullare il presente avviso senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

## **21. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Pubblicato nella G.U.U.E. 28 giugno 2014, n. L 190.
- Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3 - Disposizioni in materia di pesca.
- Delibera della Giunta regionale n. 50/38 del 08.10.2020.